METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • ORDINAMENTO FORENSE
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7203 • pp. 1–10 • §§ 1–34

Compenso dell’avvocato e pluralità di parti: il valore della causa

English Edition Title: Lawyer Fees in Multi-Party Litigation: Determining Case Value on the Highest Claim

Paola De Virgiliis [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Contrattualistica pubblica e diritto amministrativo
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/paola-de-virgiliis/

Pubblicato il: 17 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–10 (§§ 1–34)

ABSTRACT SCIENTIFICO
L'ordinanza della Cassazione Civile n. 28766 del 10 novembre 2026 ridefinisce l'ordine delle operazioni nella liquidazione del compenso dell'avvocato e pluralità di parti. In presenza di un litisconsorzio facoltativo attivo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa ai fini dello scaglione tariffario non si ricava dalla somma degli indennizzi riconosciuti ai singoli creditori, ma corrisponde esclusivamente alla domanda di valore più elevato. Su tale parametro di base, per le prestazioni professionali concluse dopo il 23 ottobre 2023, la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 diviene obbligatoria nella misura del 30% sino al decimo cliente e del 10% dall'undicesimo al trentesimo. Il contributo esamina la sequenza applicativa tra scaglione, aumenti e riduzioni, mette in luce uno scarto aritmetico nella riliquidazione nel merito e il mancato scrutinio autonomo del comma 4 dell'art. 4, tracciando infine il confine con il regime del rapporto interno avvocato-cliente ex art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
P. De Virgiliis, Compenso dell’avvocato e pluralità di parti: il valore della causa, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 17 novembre 2026, art. 7203, pp. 1–10, DOI: 10.5281/zenodo.24314271, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/compenso-avvocato-pluralita-parti-domanda-elevata-cassazione-28766-2026/.

OSCOLA: Paola De Virgiliis, ‘Compenso dell’avvocato e pluralità di parti: il valore della causa’ (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7203, 1–10 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/compenso-avvocato-pluralita-parti-domanda-elevata-cassazione-28766-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24314271 accessed 17 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24314271 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24314271) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/compenso-avvocato-pluralita-parti-domanda-elevata-cassazione-28766-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/compenso-avvocato-pluralita-parti-domanda-elevata-cassazione-28766-2026/en/
AEA JEL Codes:	K38 (Diritti fondamentali e tutela della persona); K41 (Processo, contenzioso e tutela giurisdizionale); K40 (Ordinamento giudiziario, professioni legali e procedura)
EuroVoc (UE):	MT 1226 organizzazione della giustizia • avvocato [5141]; professioni giudiziarie [2351]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:28766CIV • ECLI:IT:CASS:2024:10367CIV • ECLI:IT:CASS:2026:28667CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Paola De Virgiliis. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA • 10 NOVEMBRE 2026

Compenso dell'avvocato e pluralità di parti: il valore della causa

Cassazione Civile, ordinanza n. 28766 del 10 novembre 2026: scaglione sulla domanda più elevata, aumento obbligatorio ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 e confini con il rapporto interno

PV Paola De Virgiliis Diritto Amministrativo & Ordinamento Forense 10 Novembre 2026

Lettura 13 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 10 novembre 2026, n. 28766

NORME DI RIFERIMENTO
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5 • Codice di procedura civile, artt. 10, 15, 91, 92, 103, 104, 112, 360, 384 e 390 • Codice civile, art. 2233

DECISIONE
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decide nel merito

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Nel litisconsorzio facoltativo, il valore della lite per il compenso del difensore di più parti si determina sulla domanda più elevata, applicando sul parametro così individuato l'aumento obbligatorio ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014.

Stato della questione e quadro aggiornato al 17 novembre 2026: Con l'ordinanza n. 28766 del 10 novembre 2026, la Cassazione Civile consolida la sequenza di calcolo delle spese nel litisconsorzio facoltativo dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, distinguendo tra determinazione dello scaglione sulla domanda maggiore e aumenti obbligatori ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: L'ordinanza della Cassazione Civile n. 28766 del 10 novembre 2026 ridefinisce l'ordine delle operazioni nella liquidazione del **compenso dell'avvocato e pluralità di parti**. In presenza di un **litisconsorzio facoltativo attivo** ex art. 103 c.p.c., il valore della causa ai fini dello scaglione tariffario non si ricava dalla somma degli indennizzi riconosciuti ai singoli creditori, ma corrisponde esclusivamente alla **domanda di valore più elevato**. Su tale parametro di base, per le prestazioni professionali concluse dopo il 23 ottobre 2023, la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 diviene obbligatoria nella misura del 30% sino al decimo cliente e del 10% dall'undicesimo al trentesimo. Il contributo esamina la sequenza applicativa tra **scaglione, aumenti e riduzioni**, mette in luce uno scarto aritmetico nella riliquidazione nel merito e il mancato scrutinio autonomo del comma 4 dell'art. 4, tracciando infine il confine con il regime del rapporto interno avvocato-cliente ex art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014.

ABSTRACT (ENGLISH)

Lawyer Fees in Multi-Party Litigation: Determining Case Value on the Highest Claim *— Order No. 28766 of 10 November 2026 by the Italian Supreme Court of Cassation clarifies the sequence of calculations governing lawyer fees in multi-party litigation under Article 103 of the Code of Civil Procedure. When a single counsel represents multiple claimants in permissive joinder, the case value for identifying the applicable fee bracket cannot be calculated by aggregating individual awards; instead, it is anchored exclusively to the single highest claim. Upon that base fee, for legal services concluded after 23 October 2023, the percentage increase under Article 4, paragraph 2, of Ministerial Decree No. 55/2014 becomes mandatory at 30% for each client from the second to the tenth and 10% from the eleventh to the thirtieth. This note analyses the interplay between base-bracket selection, mandatory surcharges, and the discretionary reduction under Article 4, paragraph 4, highlights an arithmetic discrepancy in the Court's merit recalculation, and contrasts party-to-party cost shifting under Article 91 of the Code with client-attorney fee determination under Article 5, paragraph 2.*

Punti chiave dell'analisi

01.
Divieto di cumulo soggettivo sullo scaglione:
Nel litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., le domande restano autonome ai fini delle spese e il valore della lite coincide con la domanda o condanna più elevata, escludendo l'applicazione dell'art. 10, comma 2, c.p.c.

02.
Obbligatorietà della maggiorazione dal 23 ottobre 2023:
Per le prestazioni concluse dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, l'aumento del 30% fino a dieci assistiti e del 10% fino a trenta è dovuto per legge anche in caso di pretese coincidenti.

03.
Criticità aritmetiche ed esegetiche:
La riliquidazione nel merito in € 6.121,50 sconta uno scarto di € 2,10 rispetto al prodotto esatto su base € 1.458 (€ 6.123,60) e omette una verifica autonoma sulla riduzione ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014.

04.
Separazione dal rapporto avvocato-cliente:
Mentre il rimborso *victo victori* segue rigidamente i criteri processuali ex art. 5, comma 1, nei confronti del cliente rileva il valore effettivo della controversia e l'interesse sostanziale ex art. 5, commi 2 e 3.

01. INTRODUZIONE: L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE N. 28766/2026

La lettura coordinata degli artt. 4 e 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 torna al vaglio della **Cassazione Civile, ordinanza n. 28766 del 10 novembre 2026**[1]. Il provvedimento affronta il tema del **compenso dell'avvocato e pluralità di parti** nel processo civile. La regola impone di conciliare due operazioni di segno opposto. Da un lato

occorre evitare che la riunione soggettiva gonfi lo scaglione di valore. Dall'altro lato il sistema riconosce un incremento percentuale per le plurime posizioni assistite.

Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 103 c.p.c., ogni domanda conserva la propria **autonomia sostanziale e processuale**. Questa scissione strutturale governa le spese di lite regolate dall'art. 91 c.p.c. e dall'art. 92 c.p.c. Non sono ammesse moltiplicazioni arbitrarie del **valore della causa** a danno del soccombente. Resta però dovuto l'adeguamento tariffario per il maggiore impegno difensivo.

L'analisi ricostruisce in sequenza i criteri fissati dalla Suprema Corte sul **calcolo del compenso unico**. Il percorso parte dalla selezione dello scaglione e giunge al regime obbligatorio introdotto dopo il 23 ottobre 2023. La verifica dei conteggi e del rapporto con le riduzioni consentirà poi di misurare la **tenuta dell'approdo**, tracciando infine il confine con il compenso dovuto dal cliente al difensore.

02. FATTO PROCESSUALE, VALORE DELLA CAUSA E CUMULO SOGGETTIVO NEL LITISCONSORZIO

2.1 — La vicenda Pinto tra decadenza semestrale, rinuncia e scaglione applicato

La sequenza esaminata dalla Cassazione Civile[1] nasce dall'azione congiunta di sedici creditori ammessi al passivo fallimentare. Gli istanti avevano chiesto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 l'**indennizzo per irragionevole durata** del procedimento concorsuale. Il ricorso iniziale era stato dichiarato inammissibile per asserita tardività rispetto al termine semestrale.

In sede di opposizione, la Corte di Appello di Trento ha accolto parzialmente la domanda con decreto cron. 39/2024 del 27 maggio 2024. Il decreto di chiusura del fallimento, datato 29 novembre 2022, risultava infatti depositato soltanto il 30 novembre 2022. Esso era divenuto definitivo per mancato reclamo il 12 dicembre 2022. Il ricorso depositato il 12 giugno 2023 era dunque tempestivo. Nel merito, applicato il parametro di **€ 400 annui**, sono stati riconosciuti **€ 1.600** a sei società creditrici (quattro anni) ed **€ 1.200** agli altri opponenti (tre anni).

Sulle spese dell'opposizione, il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di € 2.906. La Corte distrettuale ha utilizzato i minimi dello **scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000**. Tale base è stata ridotta del 30% per semplicità dell'affare e aumentata del 30% per tecniche informatiche. Non è stata applicata alcuna **maggiorazione per la pluralità delle parti**.

I creditori hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del D.M. n. 55/2014. In via principale hanno chiesto € 12.495,80 sul cumulo degli indennizzi. In via subordinata ipotetica hanno indicato la minor somma di **€ 6.121,50**. Prima dell'adunanza camerale, Immobiliare Stadio S.a.s., già Immobiliare TV19 S.r.l., ha depositato **rinuncia al ricorso**, lasciando quindici ricorrenti non rinunciatari.

2.2 — Perché le domande litisconsortili non si sommano ai sensi dell'art. 103 c.p.c.

Per individuare il parametro base, l'ordinanza richiama i principi sistematici della **Cassazione Civile, ordinanza n. 10367 del 17 aprile 2024**[2]. Due regole governano il rimborso *victo victori*. Il valore della causa si determina secondo il codice di rito ex art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014. Inoltre, l'art. 92, comma 1, primo periodo, c.p.c. esclude la condanna a **spese superflue**. Ne consegue che l'art. 10, comma 2, c.p.c. non si applica al **cumulo soggettivo facoltativo**, iniziale o successivo, di cui all'art. 103 c.p.c.

Nel litisconsorzio facoltativo attivo, le azioni di più attori contro lo stesso convenuto restano **distinte e autonome**. L'art. 103 c.p.c. non rinvia infatti alla somma delle domande prevista dall'art. 10, comma 2, c.p.c. La giurisprudenza separa dunque due blocchi di fattispecie. Si sommano soltanto le domande di un unico attore contro un solo convenuto ex artt. 10 e 104 c.p.c. e la domanda principale con la riconvenzionale. Resta invece determinante la **sola domanda più elevata** nel litisconsorzio facoltativo attivo o passivo, nella chiamata in garanzia e nelle domande subordinate.

Sulla scorta di tale criterio, la Suprema Corte corregge l'impostazione seguita in appello e riproposta in tesi dai ricorrenti. Non rileva la somma dei sedici indennizzi riconosciuti dal decreto trentino. Lo scaglione va invece parametrato all'indennizzo unitario superiore, pari a € 1.600. Il riferimento corretto scende quindi allo scaglione compreso tra **€ 1.100,01 ed € 5.200**. In questo snodo risiede l'infondatezza della maggiore pretesa principale di € 12.495,80.

2.3 — La simmetria speculare del difensore unico contro più controparti

Il principio del compenso unico opera in modo speculare anche sul versante opposto, esaminato dalla **Cassazione Civile, ordinanza n. 28667 del 9 novembre 2026**[3]. In una causa di usucapione su terreni industriali, il giudice di secondo grado aveva accolto l'appello rimettendo le parti in primo grado. La sentenza aveva però condannato ciascuna delle quattordici parti soccombenti a rifondere l'**intero compenso professionale**. Pur confermando lo scaglione tra € 520.001 ed € 1.000.000 ex art. 15, ultimo comma, c.p.c. su stime peritali superiori a € 4.000.000 e dichiarazione non contestata, la Corte ha censurato la **moltiplicazione delle condanne**.

Quando l'avvocato difende una sola parte contro più avversari, l'art. 4, commi 2 e 4, del D.M. n. 55/2014 impone un **compenso unitario**. Ad esso corrisponde un'**obbligazione solidale passiva** a carico dei soccombenti, non una serie di pagamenti integrali cumulati. L'impegno difensivo verso più controparti giustifica soltanto aumenti o riduzioni sul parametro di base secondo le questioni trattate. La simmetria tra pluralità attiva e pluralità passiva esclude dunque ogni duplicazione automatica dell'onorario.

03. IL COMPENSO DELL'AVVOCATO E PLURALITÀ DI PARTI NELL'ART. 4 DEL D.M. N. 55/2014

3.1 — Identità di posizione processuale e obbligatorietà post 23 ottobre 2023

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 presuppone l'assistenza di più parti aventi la **stessa posizione processuale**. Su tale nozione interviene la Cassazione Civile n. 10367/2024[2] mediante un argomento sistematico tratto dal comma 4. Il comma 4 contempla proprio parti nella medesima posizione formale la cui difesa non involga questioni distinte. Di conseguenza, la posizione processuale non coincide con l'identità di *petitum* e *causa petendi*. Essa indica la **veste formale comune** di attore, convenuto, interventore o terzo chiamato. Su questa premessa la **Cassazione Civile, ordinanza n. 24592 del 5 settembre 2025**[4] ha negato due onorari autonomi per due clienti entrambi appellanti.

L'evoluzione delle tariffe dal 1965 chiarisce la svolta verso il **compenso unitario**. Sotto il D.M. 2 aprile 1965 e fino al 1990, la previsione del compenso ridotto del 30% da parte dei clienti consentiva separati onorari per ogni assistito. Il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 eliminò quell'inciso soggettivo e sostituì la disgiuntiva tra fatto e diritto con la congiuntiva. Oggi il D.M. n. 55/2014 limita la riduzione ai soli casi privi di *specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto*. Tale ipotesi coincide con la **connessione impropria** prevista dall'art. 103, comma 1, ultima parte, c.p.c.

Anche il regime intertemporale sul **compenso dell'avvocato e pluralità di parti** segna tre fasi nette. Nel testo originario del 2014 e in quello del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (dal 27 aprile 2018), l'aumento operava *di regola*. La giurisprudenza ha escluso ogni arbitrio del giudice. L'omissione della maggiorazione imponeva infatti una **motivazione espressa** sulle

ragioni della deroga. Questo rigore richiama gli obblighi motivazionali fissati in tema di compensazione delle spese e soccombenza D1.

Sul regime intermedio applicabile dopo il D.M. n. 37/2018 e prima della novella successiva, la **Cassazione Civile, ordinanza n. 3181/2025** 5 fissa un limite preciso. La facoltà racchiusa nella clausola *di regola* riguardava solo l'*an* della scelta, mai il *quantum*. Disposto l'aumento, il tribunale non poteva scendere dal 30% al 20% proprio della versione del 2014. La percentuale legale predeterminata non ammette riduzioni discrezionali intermedie.

La svolta finale deriva dagli artt. 2, comma 1, lett. b), 6 e 7 del D.M. 13 agosto 2022, n. 147. Per le prestazioni concluse dopo il **23 ottobre 2023**, la maggiorazione dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 diventa **obbligatoria per legge**. Poiché il decreto della Corte di Appello di Trento risale al 27 maggio 2024, la Cassazione Civile n. 28766/2026 1 ha giudicato illegittima l'omissione dell'aumento.

Scansione intertemporale dell'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014

Fino al 26 aprile 2018 operava di regola l'aumento al 20% e 5%. Dal 27 aprile 2018 al 23 ottobre 2023 (D.M. n. 37/2018) le aliquote del 30% e 10% operavano sempre di regola, con diniego motivato. Dal 24 ottobre 2023 (D.M. n. 147/2022) l'aumento è obbligatorio.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Civile, ord. n. 28766 del 10 novembre 2026	Accoglimento nel merito	Nel litisconsorzio facoltativo Pinto lo scaglione segue la domanda più elevata (€ 1.600); per prestazioni post 23/10/2023 spetta l'aumento obbligatorio del 320% su 15 parti.
Cassazione Civile, ord. n. 28667 del 9 novembre 2026	Conforme	Il difensore di una sola parte contro più avversari matura un compenso unico (con obbligazione solidale dei soccombenti), vietata ogni duplicazione integrale.
Cassazione Civile, ord. n. 10367 del 17 aprile 2024	Sistematico	Esclude il cumulo ex art. 10, co. 2, c.p.c. nel litisconsorzio facoltativo; coordina commi 2 e 4 dell'art. 4 D.M. 55/2014 tra pretese diverse e connessione impropria.
Cassazione Civile, ord. n. 24592 del 5 settembre 2025	Rigetto / Restrittivo	Nel rapporto con il cliente ex art. 5, co. 2, vale il valore effettivo; nega doppi compensi per stessa posizione formale e legittima il diniego motivato ante 23/10/2023.
Cassazione Civile, ord. n. 3181 dell'8 febbraio 2025	Evolutivo	La transazione non fissa automaticamente il valore effettivo ex art. 5, co. 2; nel regime di regola post D.M. 37/2018 la discrezionalità verte sull'an e non sul quantum del 30%.

3.2 — Il meccanismo delle maggiorazioni del 30% e del 10% e il rapporto con il comma 4

La progressione aritmetica dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 procede per **scaglioni soggettivi** fino a trenta parti. Dal secondo al decimo soggetto spetta un incremento del **30% per ciascun assistito**, pari al 270% sui primi dieci. Dall'undicesimo al trentesimo cliente l'aliquota scende al **10% per ogni parte ulteriore**. Nel caso deciso dall'ordinanza n. 28766/2026 restavano quindici ricorrenti dopo una rinuncia. Le cinque parti oltre la decima apportano un ulteriore 50%, portando la maggiorazione al **320%**.

Tale aumento opera anche quando le pretese degli assistiti coincidono integralmente. La Corte valorizza infatti gli **oneri organizzativi incomprimibili** del mandato plurimo. L'avvocato deve raccogliere plurime procure alle liti e rendere informative differenziate. Deve inoltre gestire anagrafiche distinte e trasmettere comunicazioni individuali. Questo carico di lavoro giustifica l'incremento percentuale a prescindere dalla diversità degli atti difensivi.

> *Il compenso unico nel litisconsorzio facoltativo separa la selezione dello scaglione dall'aggravio organizzativo del mandato: la prima resta ancorata alla singola pretesa più elevata, mentre il secondo trova ristoro nella progressione percentuale dell'articolo 4.*

La diversità o l'identità delle questioni governa invece la **base di calcolo** secondo i commi 2 e 4 dell'art. 4. Se la difesa impone l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, si muove dal compenso pieno per una parte. Se ricorre invece una **connessione impropria** ex art. 103, comma 1, ultima parte, c.p.c., il meccanismo cambia. In presenza di pretese identiche in fatto e in diritto, la base subisce la **riduzione fino al 30%** prevista dal comma 4 prima della maggiorazione.

Questa scansione in due passaggi impedisce compensazioni automatiche tra le due aliquote. L'ordinanza n. 28766/2026 esclude che la riduzione del 30% per identità delle domande elida la maggiorazione del 30% per i primi dieci clienti. Le due operazioni operano infatti in momenti logici distinti. Esse muovono da parametri di partenza diversi e seguono criteri di calcolo autonomi.

04. VAGLIO CRITICO: DISCRASIE ARITMETICHE, RIDUZIONE EX ART. 4, COMMA 4, E REGIMI A CONFRONTO

L'esame numerico della decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. nella Cassazione Civile n. 28766/2026[1] rivela uno **scarto aritmetico** significativo. Per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200, la Corte calcola i minimi con +30% per tecniche informatiche e -30% per semplicità. La base risultante è pari a **€ 1.458** (€ 268 studio, € 268 introduttiva, € 496 trattazione, € 426 decisionale). Applicando il +320% per quindici parti (moltiplicatore 4,2), il prodotto esatto dà **€ 6.123,60**. La Corte liquida però € 6.121,50, accogliendo il conteggio subordinato di pagina 8 del ricorso con uno scarto di € 2,10. Sulle spese di legittimità, invece, € 743 moltiplicato per 4,2 produce con esattezza € 3.120,60; peraltro, applicare in sequenza +30% e -30% contrae il valore iniziale al 91%.

Un secondo rilievo riguarda il mancato vaglio autonomo della riduzione ex art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014. La pronuncia richiama la regola della Cassazione Civile n. 10367/2024[2] sulla decurtazione preventiva del 30% per pretese identiche. Eppure la base di € 1.458 recepisce soltanto il taglio per semplicità già disposto dal giudice di appello. Nella causa Pinto, le posizioni dei quindici creditori dello stesso fallimento variavano solo per i tre o quattro anni di ritardo (€

1.200 contro € 1.600). Resta dunque aperto il dubbio se la semplicità assorba il comma 4 o esiga una valutazione autonoma sull'**identità di questioni**.

Sul piano sistematico, la disciplina del **compenso dell'avvocato e pluralità di parti** separa due regimi tra loro eterogenei. Nel regolamento delle spese *victo victori* ex artt. 91 e 92 c.p.c., l'art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014 vincola lo scaglione al codice di rito. Lo confermano sia l'ordinanza in commento sia la speculare Cassazione Civile n. 28667/2026 [3]. Nel diverso rapporto avvocato-cliente opera invece l'art. 5, commi 2 e 3, D.M. n. 55/2014. Tale norma consente di preferire il **valore effettivo della controversia** quando esso diverga in modo manifesto da quello presunto.

Due arresti recenti mostrano la portata concreta di questa distinzione nel mandato interno. Con l'ordinanza n. 24592/2025 [4], la Cassazione Civile ha ritenuto legittimo lo scaglione indeterminabile fino a € 520.000, liquidando € 8.385,13 in solido. Le domande risarcitorie originarie ammontavano a € 4.708.442,80 e € 1.815.991,74, ma l'indagine sul lavoro difensivo svolto ne ha giustificato il ridimensionamento. Di contro, la Cassazione Civile n. 3181/2025 [5] ha censurato il giudice fallimentare su una causa transatta. A fronte di una domanda determinata oltre € 6.000.000, il valore effettivo non può coincidere con il solo incasso transattivo di € 457.867,42, ma esige una verifica sull'interesse sostanziale iniziale.

La clausola correttiva dell'art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014 segna così una netta distanza dall'equo compenso nei servizi di ingegneria [D2]. Negli appalti pubblici la tutela dei professionisti opera a monte tramite regole di non ribassabilità dei minimi. Nel mandato forense, al contrario, il riequilibrio interviene ex post tramite controllo giudiziale di adeguatezza ex art. 2233 c.c. Il doppio binario mantiene così l'oggettività verso il soccombente e la proporzionalità verso il cliente.

Profilo di disciplina	Regime *victo victori* (art. 5, co. 1)	Rapporto avvocato-cliente (art. 5, co. 2-3)
Fondamento normativo	Artt. 91 e 92 c.p.c.; art. 5, co. 1, D.M. n. 55/2014 (criteri del codice di rito).	Art. 2233 c.c.; art. 5, co. 2 e 3, D.M. n. 55/2014.
Determinazione del valore	Domanda o condanna di importo più elevato nel litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.	Entità della domanda iniziale, derogabile per valore effettivo manifestamente diverso.
Effetto di transazione	Regime regolato dall'accordo tra le parti o estinzione ex art. 306 ss. c.p.c.	Somma transatta non vincolante di per sé; serve verifica sull'interesse sostanziale.
Pluralità di parti	Compenso unico maggiorato (+30% / +10%); obbligazione solidale tra soccombenti.	Compenso unico maggiorato ex art. 4, co. 2; vietati compensi separati per stessa posizione.

05. CRITERI APPLICATIVI, DISTINGUISHING E STRATEGIA DIFENSIVA NELLA LIQUIDAZIONE

5.1 — Come calcolare e provare il compenso unico e gli aumenti nel giudizio litisconsortile?

Per calcolare il compenso unico nelle cause con più assistiti occorre individuare lo scaglione sulla **singola domanda più elevata** e verificare l'eventuale riduzione del comma 4. Sulla base così determinata vanno poi applicate le maggiorazioni del **30% fino al decimo cliente** e del **10% fino al trentesimo**.

Sul piano dell'**onere della prova**, chi chiede il compenso pieno senza taglio ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014 deve allegare sin dagli atti di merito la diversità delle posizioni. Occorre documentare titoli autonomi, decorrenze distinte dei crediti o specifiche questioni di fatto proprie di ciascun litigante. In difetto, la lite ricade nella connessione impropria. Risulta altresì decisivo provare la chiusura della prestazione oltre il **23 ottobre 2023**. Solo tale data rende inderogabile la maggiorazione percentuale.

Nel giudizio di impugnazione il difensore deve inoltre aggiornare il numero delle parti residue a fronte di rinunce ex art. 390 c.p.c., come nella Cassazione Civile n. 28766/2026 [1]. Massima cura richiede la formulazione delle **domande subordinate** di liquidazione. Il principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ribadito dalla Cassazione Civile n. 3181/2025 [5], impedisce liquidazioni oltre i limiti del gravame. Un errore di calcolo per difetto nella subordinata può dunque vincolare il dispositivo. Specularmente, chi resiste deve sollevare **tempestiva eccezione** sul valore dichiarato dalla controparte già nei gradi di merito.

Controllo sequenziale di scaglione e moltiplicatori nel contenzioso

La nota spese nel litisconsorzio richiede quattro verifiche preliminari. Vanno controllati l'importo della domanda maggiore, la data di chiusura rispetto al 23 ottobre 2023, la presenza di questioni distinte ex comma 4 e il numero effettivo di parti residue al netto di rinunce.

5.2 — Confini applicativi e fattispecie diverse escluse dal criterio della domanda più elevata

In sede di **distinguishing**, il criterio della domanda più elevata non opera nei casi estranei al cumulo soggettivo. Come chiarisce la Cassazione Civile n. 10367/2024 [2], le domande **si sommano tra loro** ex artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c. se proposte da un solo attore contro un solo convenuto. Lo stesso cumulo vale tra domanda principale e **domanda riconvenzionale**. Non si sommano invece domanda principale e domanda di garanzia, né le domande subordinate tra loro.

Ulteriori limiti operano sul piano delle posizioni processuali e del regime temporale. Se lo stesso difensore assiste parti con **posizioni processuali eterogenee**, come attore e terzo chiamato, spettano compensi autonomi in assenza di conflitto di interessi. Per le prestazioni anteriori al 23 ottobre 2023 il giudice può negare l'aumento con motivazione adeguata. Lo conferma la Cassazione Civile n. 24592/2025 [4] per una terza chiamata priva di autonoma difesa in appello. Infine, i **sub-procedimenti cautelari** in corso di causa restano liquidabili autonomamente secondo la Tabella 10 del D.M. n. 55/2014.

06. CONCLUSIONI

La Cassazione Civile n. 28766/2026[1] consolida una sequenza rigida nella liquidazione del **compenso dell'avvocato e pluralità di parti**. Lo scaglione nel litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. resta agganciato alla sola domanda più elevata. Su quella base interviene poi la maggiorazione dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, divenuta obbligatoria dopo il 23 ottobre 2023.

Nel quadro avviato dalla Cassazione Civile n. 10367/2024[2] emergono però tre esigenze di controllo. Occorre verificare il raccordo aritmetico tra base e moltiplicatore per evitare scarti legati a richieste subordinate. Serve inoltre chiarezza sul rapporto tra riduzione per semplicità e taglio ex art. 4, comma 4. Resta infine ferma la separazione tra criterio processuale oggettivo e **valore effettivo della controversia** nei confronti del cliente.

La tenuta delle liquidazioni dipende dunque dal rigore nella costruzione degli atti di merito. Qualificare la posizione formale delle parti e documentare le questioni distinte evita riduzioni automatiche. Controllare i conteggi subordinati assicura infine un **compenso proporzionato** nel pieno rispetto dell'art. 92 c.p.c.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5
— parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificati dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147

Codice di procedura civile, artt. 10, 15, 91, 92, 103, 104, 112, 360, 384 e 390
— determinazione del valore della causa, litisconsorzio facoltativo e regolamento delle spese processuali

Codice civile, art. 2233
— criteri di determinazione del compenso nelle professioni intellettuali

Legge 24 marzo 2001, n. 89
— previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 10 novembre 2026, n. 28766**
— Nel litisconsorzio facoltativo il valore della causa segue la domanda più elevata e, per prestazioni successive al 23 ottobre 2023, la maggiorazione ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 è obbligatoria. Esito: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decide nel merito. Punto: Ragioni della decisione (Motivo unico).

2. **Cassazione Civile, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10367**

— Sistematizza l'esclusione del cumulo ex art. 10, comma 2, c.p.c. nel litisconsorzio facoltativo e coordina i commi 2 e 4 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 tra pretese diverse e connessione impropria. Esito: rigetta i primi tre motivi e accoglie in parte il quarto, cassando e decidendo nel merito. Punto: Ragioni della decisione, par. 4.3-4.12 e 5-6.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 9 novembre 2026, n. 28667**

— Il compenso del difensore che assiste un solo soggetto contro più controparti è unico e comporta l'obbligazione solidale delle parti soccombenti, vietata la moltiplicazione per ciascun soccombente. Esito: rigetta il primo motivo, accoglie in parte il ricorso limitatamente al secondo motivo e cassa con rinvio. Punto: Ragioni della decisione, par. 1-2.

4. **Cassazione Civile, ordinanza 5 settembre 2025, n. 24592**

— Nel rapporto avvocato-cliente ex art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014 rileva il valore effettivo della controversia rispetto all'attività svolta; conferma l'unicità del compenso maggiorato e la legittimità del diniego motivato ante 23 ottobre 2023. Esito: rigetta il ricorso. Punto: Considerato che, I, par. 1-3.

5. **Cassazione Civile, ordinanza 8 febbraio 2025, n. 3181**

— La somma incassata in transazione non determina automaticamente il valore effettivo ex art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014; nel regime post D.M. n. 37/2018 la discrezionalità dell'art. 4, comma 2, riguarda solo l'an e non la riduzione del quantum al 20%. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Punto: Ragioni della decisione, par. 1-4.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Compensazione spese nel processo tributario e soccombenza*. Approfondisce il principio di soccombenza ex art. 92 c.p.c. e l'obbligo di motivazione analitica delle deroghe alla regolazione ordinaria delle spese.

D2. Metodo Giuridico, *Equo compenso nei servizi di ingegneria e clausole di gara*. Esamina l'operatività dei minimi tariffari nell'evidenza pubblica tra legge n. 49/2023 e Codice dei contratti, a confronto con la flessibilità dei parametri forensi ex art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014.

PV

Paola De Virgiliis

AUTORE • METODO GIURIDICO

Si occupa di appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per Metodo Giuridico cura l'analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.